

CAMERA DEI DEPUTATI N. 938

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **ROTUNDO**

Norme per l'erogazione del « prestito d'onore » da parte dei comuni situati nelle aree di cui all'obiettivo 1 e nei territori con maggiore incidenza di disoccupazione

Presentata il 20 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il cosiddetto « prestito d'onore », regolamentato dal decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, consente l'erogazione di una somma massima di 50 milioni di lire ai disoccupati che vogliono avviare un'iniziativa imprenditoriale autonoma. Nato con molto scetticismo, tale istituto ha invece consentito a migliaia di persone — soprattutto giovani disoccupati meridionali — di mettere in piedi un'impresa e ha incoraggiato la diffusione della cultura del lavoro autonomo. Il successo della misura introdotta dal provvedimento è testimoniato dai dati diffusi nel dicembre del 2000 dalla Società per l'imprenditorialità giovanile: tra il dicembre 1996 e il dicem-

bre 2000 sono state presentate 80 mila domande, sono state convocate per i corsi di selezione e di formazione 34 mila persone e sono state ammesse al finanziamento 18 mila attività.

Scopo della presente proposta di legge è quello di estendere la possibilità di usufruire dell'istituto, consentendo anche ai comuni di erogare il prestito d'onore, attingendo ad un fondo di garanzia istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. I comuni devono essere situati nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, o in aree nelle quali il tasso di disoccupazione è superiore del 25 per cento alla media nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I comuni situati nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e nei territori in cui il tasso di disoccupazione è superiore del 25 per cento alla media nazionale possono concedere prestiti d'onore, consistenti in finanziamenti fino a lire 50 milioni, ai disoccupati di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni che intendono avviare un'attività autonoma.

2. Il prestito d'onore di cui al comma 1 è restituibile in cinque anni con interessi calcolati ad un tasso pari al 36 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato alle imprese artigiane di durata superiore a diciotto mesi.

3. È istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo di garanzia al quale i comuni possono accedere, a valere sulla somma del fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, pari a lire 50 miliardi per il 2001, a lire 50 miliardi per il 2002 e a lire 50 miliardi per il 2003.

4. Il fondo di cui al comma 3 è gestito dalla società Sviluppo Italia spa.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il relativo regolamento di attuazione.

